



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Le conseguenze del decesso del socio di studio associato**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega**

[Scopri di più](#)

**Il decesso del professionista, socio dello studio associato, determina lo scioglimento del rapporto limitatamente allo stesso.**

Come disciplinato dall'[articolo 2284, cod. civ.](#), in merito alla società semplice, “*Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuare con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*”.

Ne deriva che, anche tenuto conto del **carattere personale del rapporto** nello studio associato e dei requisiti richiesti per svolgere una professione di tipo intellettuale, la **possibilità di continuare con gli eredi sembra**, salvo diverso accordo, **da escludere**.

Agli eredi del professionista spetta la **liquidazione della quota dello studio associato**, la quale risulta costituita da due componenti:

- **la quota di utili;**
- **la quota di patrimonio netto.**

La **quota di utili** è formata dagli **utili pregressi**, e non ancora distribuiti, **e dagli utili relativi al lavoro svolto** dal 1° gennaio alla **data del decesso** del professionista.

Al fine di determinare la quota di utili relativa all'anno del decesso, si può scegliere **una delle due seguenti impostazioni**:

- determinare i **ricavi e i costi** secondo il **criterio di competenza**, ossia sulla base delle prestazioni effettuate dal professionista deceduto e dei costi relativi;
- determinare i **ricavi e i costi** secondo il **criterio di cassa**, ossia sulla base degli incassi realizzati e delle spese sostenute.

Il primo criterio, quello **di competenza**, appare **più equo**, ma richiede maggiori e diversificati



conteggi; mentre il secondo criterio, quello **di cassa**, risulta **più facile e di rapida determinazione**, ma non sempre congruo rispetto al lavoro effettivamente svolto dal *de cuius*.

Si possono, però, ipotizzare **soluzioni intermedie**, magari basate su una quantificazione forfettaria e calcolata come media, ragguagliata al periodo intercorso tra il **primo gennaio** e la **data del decesso**, degli ultimi periodi di imposta.

La seconda componente, rappresentata dalla **quota di patrimonio netto**, è costituita dagli **apporti di denaro o di beni in proprietà o godimento da parte dei professionisti associati**.

In merito, l'[articolo 2289, cod. civ.](#), afferma che “*Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento*”.

Dalla lettura della norma deriva l'impossibilità, per gli eredi, di **pretendere la restituzione dei beni conferiti** in proprietà o in godimento, **salvo diversa pattuizione** contenuta nello statuto dello studio associato.

In particolare, lo **statuto** potrebbe alternativamente:

- considerare lo studio associato obbligato al pagamento e, di conseguenza, provvedere ad una **riduzione di utili e di patrimonio netto**;
- considerare gli associati superstiti obbligati al pagamento e, di conseguenza, **mantenere inalterato il patrimonio e accrescere la quota liquidata degli associati superstiti** che hanno provveduto al pagamento.

Risultano poi tassati i **redditi percepiti dagli eredi e dai legatari**.

A tali soggetti è data la facoltà, salvo loro diversa opzione, di **tassare separatamente tutti i redditi prodotti dal professionista deceduto e da loro riscossi**, se rilevanti ai fini fiscali nel momento della percezione.